

ACCORDO CRITERI E RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA AI SENSI DELL' ART. 31 DEL CCNL 17.12.2020 AREA FUNZIONI LOCALI PER LA DIRIGENZA PTA

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENTE PTA
(delib. n. 63 del 14.01.2021)**

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che:

- l'art. 31 del CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali prevede che nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente venga conferito un nuovo incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, allo stesso è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione con risorse a carico del fondo per la retribuzione di posizione;
- l'art. 66, comma 1, lett. g) del CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri e le risorse per l'applicazione della suddetta clausola di salvaguardia economica;





Precisato che tale previsione non trova applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore, se il dirigente ha conseguito una valutazione negativa;

Visti i dati relativi alla consistenza del fondo retribuzione di posizione illustrati in sede di incontro;





CONVENGONO





- 1) di stabilire quale percentuale di riconoscimento del differenziale di retribuzione di posizione il 100% del relativo valore fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto e nei due anni successivi a tale data, il differenziale si riduce nelle modalità previste dall'art. 31, comma 3 del CCNL 17.12.2020 Area Funzioni Locali;
- 2) di individuare le risorse a copertura del conseguente onere nell'ambito del fondo per la retribuzione di posizione, prioritariamente nelle eventuali somme resesi disponibili in conseguenza dei processi di riorganizzazione e, in subordine, a quelle non utilizzate a fine anno destinate al finanziamento della retribuzione di posizione;
- 3) di prevedere che la presente ipotesi di accordo diverrà definitiva, senza l'obbligo di nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio sindacale previsto ai sensi dell'art. 8, comma 6 del suddetto e dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs n. 165/2001.

Per la Delegazione parte pubblica

Per le OO.SS. della Dirigenza PTA

Bergamo, 21 dicembre 2022

ASST Papa Giovanni XXIII